

Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 115/18

Lussemburgo, 25 luglio 2018

Sentenza nella causa C-128/16 P Commissione / Spagna e.a.

La Corte annulla la sentenza del Tribunale sul «regime spagnolo di tax lease»

Il Tribunale aveva annullato la decisione della Commissione secondo cui tale regime costituiva un aiuto di Stato illegittimo

A partire dal maggio 2006, la Commissione ha ricevuto varie denunce contro il cosiddetto «regime spagnolo di tax lease». Le denunce lamentavano che tale regime consentiva alle compagnie di trasporto marittimo di beneficiare di una riduzione del prezzo dal 20% al 30% nell'ambito dell'acquisto di navi costruite presso cantieri navali spagnoli, a danno delle vendite dei cantieri navali di altri Stati membri.

Il regime spagnolo di tax lease si fondava su una struttura giuridica e finanziaria ad hoc organizzata da una banca, che agiva come intermediario tra una compagnia di trasporto marittimo (acquirente) e un cantiere navale (venditore). La banca interponeva, nell'ambito della vendita di navi, una società di leasing e un gruppo di interesse economico (GIE), formato dalla banca. Quest'ultima vendeva ad investitori acquisizioni di partecipazioni nel GIE, il quale prendeva in locazione la nave da una società di leasing fin dall'inizio della costruzione della nave e la concedeva successivamente in locazione alla compagnia di trasporto marittimo nell'ambito di un contratto di locazione a scafo nudo. Lo scopo di tale operazione consisteva nel generare vantaggi fiscali per gli investitori raggruppati nel GIE e nel trasferire parte di tali vantaggi (compresa tra l'85% e il 90%) alla compagnia di trasporto marittimo sotto forma di riduzione del prezzo della nave. La quota restante dei vantaggi veniva conservata dagli investitori come remunerazione per il loro investimento (dal 10% al 15%). I vantaggi derivavano da cinque misure fiscali, applicabili ai contratti di locazione finanziaria (ammortamento accelerato e – soggetto ad autorizzazione - ammortamento anticipato di taluni beni), ai GIE (trasparenza fiscale) e alle attività marittime (regime speciale d'imposta sul tonnellaggio).

Con decisione del 17 gennaio 2013 1 la Commissione ha ritenuto che tre delle cinque misure fiscali esaminate costituissero un aiuto di Stato ai GIE e ai loro investitori, alle quali la Spagna ha dato illegittimamente esecuzione a partire dal 1° gennaio 2002. 2 L'aiuto è stato dichiarato parzialmente incompatibile con il mercato interno. Nel rispetto del principio di certezza del diritto, la Commissione ha richiesto il recupero dell'aiuto solo nell'ambito di talune operazioni. Detto recupero è stato ordinato solamente presso gli investitori, senza che tali beneficiari potessero trasferire l'onere del recupero ad altre persone.

¹ Decisione 2014/200/UE della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa al regime di aiuti SA.21233 C/11 (ex NN/11, ex CP 137/06) al quale la Spagna ha dato esecuzione - Regime di tassazione applicabile ad alcuni contratti di locazione finanziaria (GU 2014, L 114, pag. 1) (v. <u>IP-13-706</u> della Commissione).

² Talune disposizioni fiscali applicabili al regime spagnolo di tax lease sono state modificate dalla Spagna nel 2012, prima dell'adozione della decisione della Commissione del 17 luglio 2013. In ragione delle modifiche apportate, la Commissione, nella sua decisione del 20 novembre 2012 relativa all'aiuto di Stato SA 34736 (12/N) concernente l'esecuzione da parte del Regno di Spagna di un regime fiscale che consente l'ammortamento anticipato di taluni beni acquistati mediante locazione finanziaria (GU 2012, C 384, pag. 1), ha ritenuto che le nuove norme non costituissero un aiuto di Stato (v. IP-12-1241 della Commissione). Il Tribunale dell'Unione europea ha respinto un ricorso contro tale decisione nella sua sentenza del 9 dicembre 2014, Netherlands Maritime Technology Association/Commissione (T-140/13). Tale sentenza è stata oggetto di impugnazione che è stata respinta dalla Corte (Causa C-100/15 P, Netherlands Maritime Technology Association/Commissione).

La Spagna, la Lico Leasing (un istituto finanziario che ha investito in un certo numero di GIE che hanno partecipato al regime spagnolo di tax lease) e la Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (una società che coopera con i piccoli e medi cantieri navali per consentire loro di conseguire adeguatamente i loro obiettivi industriali) hanno chiesto al Tribunale dell'Unione europea di annullare la decisione della Commissione 3. Con sentenza del 17 dicembre 2015 4, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione. Successivamente, la Commissione ha chiesto alla Corte di giustizia di annullare la sentenza del Tribunale 5.

Con la sentenza odierna, la Corte annulla la sentenza del Tribunale e rinvia ad esso la causa.

Innanzitutto, la Corte indica che il Tribunale ha erroneamente applicato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, sugli aiuti di Stato vietati. Infatti, il Tribunale ha concluso che i GIE non potevano essere i beneficiari di un aiuto di Stato per il solo motivo che, in ragione della trasparenza fiscale dei suddetti gruppi, erano gli investitori, e non i GIE, ad aver beneficiato dei vantaggi fiscali ed economici derivanti dalle misure fiscali in oggetto. Orbene, dato che i GIE esercitavano un'attività economica, essi costituivano imprese ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Erano i GIE che, da un lato, chiedevano all'amministrazione fiscale il beneficio dell'ammortamento anticipato di beni locati e ne ottenevano la concessione e, dall'altro, rinunciavano al regime ordinario dell'imposta sulle società e optavano per il regime d'imposta sul tonnellaggio. Erano parimenti i GIE che ottenevano i vantaggi fiscali in due fasi, mediante la combinazione delle misure fiscali di cui trattasi. È vero che i vantaggi economici che ne risultavano erano integralmente trasferiti ai membri dei GIE, ma resta il fatto che era ai GIE che venivano applicate le misure fiscali di cui trattasi e che erano questi ultimi i beneficiari diretti dei vantaggi derivanti dalla stesse. Tali vantaggi favorivano l'attività di acquisizione di navi mediante contratti di leasing, in particolare allo scopo di noleggiarle a scafo nudo e di rivenderle successivamente. Il Tribunale, escludendo che i GIE potessero essere i beneficiari di aiuti di Stato per il solo fatto della loro forma giuridica e delle norme relative alla tassazione dei profitti che ne derivavano, non ha tenuto conto della giurisprudenza secondo cui la qualificazione di una misura quale «aiuto di Stato» non può dipendere dallo status giuridico delle imprese interessate né dalle tecniche utilizzate.

La Corte sottolinea che l'analisi fatta dal Tribunale nella sua sentenza si fonda su tale premessa errata, secondo cui solo gli investitori, e non i GIE, potevano essere considerati i beneficiari dei vantaggi derivanti dalle misure fiscali di cui trattasi. Di conseguenza, il requisito della selettività è stato erroneamente analizzato riguardo agli investitori, e non ai GIE. Peraltro, nel suo esame di tale requisito, il Tribunale si è altresì basato su due sentenze che aveva pronunciato il 7 novembre 2014 (cause Banco Santander e Santusa/Commissione e Autogrill España/Commissione) 6 e che sono state successivamente annullate dalla Corte con sentenza del 21 dicembre 2016 7. Il Tribunale, nel dichiarare che i vantaggi ottenuti dagli investitori che hanno partecipato alle operazioni nell'ambito del regime spagnolo di tax lease non potevano essere considerati selettivi in quanto tali operazioni erano aperte, alle stesse condizioni, a tutte le imprese senza distinzione, senza indagare se la Commissione avesse dimostrato che le misure fiscali di cui trattasi introducevano, per i loro effetti concreti, un trattamento differenziato fra operatori, laddove gli operatori che beneficiavano delle agevolazioni fiscali e quelli che ne erano esclusi si trovavano, sotto il profilo dell'obiettivo perseguito da detto regime fiscale, in una situazione di fatto e giuridica analoga, ha così commesso un errore di diritto.

Infine, la Corte dichiara che, contrariamente a quanto concluso dal Tribunale, la decisione della Commissione non è viziata né da un difetto di motivazione né da una motivazione contraddittoria.

³ Vi sono altri 63 ricorsi pendenti dinanzi al Tribunale contro tale decisione della Commissione.

⁴ Sentenza del 17 dicembre 2015, Spagna/Commissione e Lico Leasing, SA e Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión SA/Commissione (cause riunite <u>T-515/13</u> e <u>T-719/13</u>; v. comunicato stampa n. <u>150/15</u>).

⁵ Trentaquattro fra enti creditizi, società e compagnie di trasporto marittimo sono intervenute nell'impugnazione.

⁶ Sentenze del Tribunale 7 novembre 2014, cause Banco Santander e Santusa/Commissione (<u>T-399/11</u>) e Autogrill España/Commissione (<u>T-219/10</u>; v. altresì il comunicato stampa n. <u>145/14</u>).

⁷ Sentenza della Corte del 21 dicembre 2016, Commissione/World Duty Free Group e a. (cause riunite <u>C-20/15 P</u> e <u>C-21/15 P</u>), v. altresì il comunicato stampa n. 139/16. Le cause sono state rinviate dinanzi al Tribunale.

IMPORTANTE: Contro le sentenze o le ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « Europe by Satellite» (+32) 2 2964106